

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
14 agosto 1984, n. 605.

**Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, sulla organizzazione dell'ENEL;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, concernente il rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'ENEL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554, riguardante la soppressione del Comitato interministeriale per l'ENEL;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 856, recante modifica all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 18 febbraio 1974, n. 40, recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670;

Visto lo statuto dell'ENEL approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720, e successive modificazioni apportate con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 692, e con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1005;

Vista la deliberazione n. 14556 del consiglio di amministrazione dell'ENEL in data 8 maggio 1984, che modifica gli articoli 6 e 12 dello statuto dell'ente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 1984;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto:

### Articolo unico

Sono approvate le allegate modifiche degli articoli 6 e 12 dello statuto dell'ENEL, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 14 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI  
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1984  
Registro n. 7 Industria, foglio n. 313

MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 6 E 12 DELLO STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

Il punto 8) dell'art. 6 dello statuto dell'ENEL è sostituito dal seguente:

« 8) delibera sulla nomina e sulla cessazione dal servizio del direttore generale, dei vice direttori generali (nel numero massimo di tre) e del personale direttivo (direttori e vice direttori centrali, direttori e vice direttori di compartimento, direttori di distretto, di settore e di centro e dirigenti con funzioni analoghe o equipollenti) nonché, su proposta del direttore generale, sulle promozioni e sulle misure disciplinari relative al suddetto personale; ».

Il primo comma dell'art. 12 dello statuto dell'ENEL è sostituito dal seguente:

« Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione con delibera soggetta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Egli propone al consiglio di amministrazione la nomina dei vice direttori generali ed il conferimento delle relative deleghe. Le determinazioni del direttore generale concernenti le deleghe di funzioni con carattere di continuità debbono essere sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione. Non possono essere delegate le funzioni che comportano, per loro natura, l'intervento diretto del direttore generale. Il vice direttore generale più anziano di età sostituisce il direttore generale in caso di assenza od impedimento di questi. ».

Le parole « Egli partecipa ... » del secondo comma dell'art. 12 dello statuto dell'ENEL sono sostituite dalle seguenti: « Il direttore generale partecipa ... ».

La lettera i) dell'art. 12 dello statuto dell'ENEL è soppressa. La lettera l) dell'art. 12 dello statuto dell'ENEL diventa lettera « i) ».

Visto, il Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato  
ALTISSIMO

## DECRETI MINISTERIALI

### MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 21 settembre 1984.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici.

### IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Considerato che l'art. 9 della Costituzione affida alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e storico della Nazione;

Considerato che la legge 22 luglio 1975, n. 382 ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, hanno affidato allo Stato e alle regioni la tutela del patrimonio paesaggistico, individuando, nella materia, competenze in molti casi cumulative e concorrenti;

Considerato che di fatto, specie nei tempi più recenti, lo Stato, e per esso il Ministero per i beni culturali e ambientali, e le regioni hanno agito convergentemente per la tutela di detti beni;

Rilevato che la molteplicità dei provvedimenti che sono stati o saranno adottati impone l'esigenza di un loro coordinamento metodologico e normativo, che, utilizzando gli strumenti giuridici esistenti, configuri nel suo insieme una disciplina coerente e perequata degli interessi in questione su tutto il territorio nazionale, presupposto indispensabile della redazione di piani paesistici;

Considerato che la situazione attuale è resa difforme e sperequata dalle forti disparità di tempi con cui si procede alla redazione dei piani paesistici, e che sono in vigore soltanto dieci piani paesistici;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il Ministro per i beni culturali e ambientali ha conservato in materia i seguenti poteri: a) il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme; b) il potere di inibire lavori o disporre la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi regionali;

Rilevato che le zone del territorio nazionale, ricadenti in fasce territoriali che segnano le grandi linee di articolazione del suolo e delle coste costituiscono di per se stesse, nella loro struttura naturale, il primo ed irrinunciabile patrimonio di bellezze naturali e d'insieme dello stesso territorio nazionale;

Considerato perciò che alle coste, ai fiumi, ai torrenti, ai corsi d'acqua, alle montagne, ai ghiacciai, ai circhi glaciali, ai parchi, alle riserve, ai boschi, alle foreste, alle aree assegnate alle Università agrarie, o destinate a usi civici, in quanto attualmente non siano soggetti a vincoli paesistici, deve essere assicurata una specifica tutela per il loro sopra indicato primario valore paesistico, e che detti beni costituiscono una realtà individuata sul territorio da evidenti caratteri fisici;

Rilevata altresì l'assoluta necessità di evitare il crescente degrado del patrimonio ambientale, emerso anche alla constatazione delle forze politiche e sociali ed a livello parlamentare in occasione della discussione dell'iniziativa legislativa sul condono edilizio;

Ritenuto che tale crescente degrado sottrae ininterrottamente agli organi competenti la possibilità di tener conto, nell'adozione di provvedimenti paesistici, delle essenziali caratteristiche morfologiche ed estetiche del territorio;

Considerato che appare, pertanto, indispensabile per le zone attualmente non disciplinate dai piani territoriali paesistici, il ricorso ai cennati poteri concernenti la individuazione delle zone da proteggere e l'adozione di provvedimenti cautelari urgenti per rendere più incisiva l'attuazione delle prescrizioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e il regolamento esecutivo approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, nonché l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale, di quelle a statuto ordinario e delle altre amministrazioni pubbliche e fermi restando i vincoli paesistici attualmente esistenti;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici che ha espresso in data 19 settembre 1984 il proprio parere ai sensi dell'art. 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, prescritte per « gli interventi, su e per i beni culturali, di particolare impegno »;

Decreta:

1) Ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui ai punti 1, 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono inclusi in essi, e sono quindi sottoposti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'articolo 41-*quinqüies*, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — i seguenti beni e luoghi:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua classificabili pubblici ai sensi del testo unico sulle acque dell'11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative ripe per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1800 metri sul livello del mare;

e) i ghiacciai e circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve, nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i boschi e le foreste;

h) le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Ai centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinqüies*, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, continua ad applicarsi la disciplina in vigore alla data di adozione del presente decreto.

2) Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela delle bellezze naturali e d'insieme di cui ai numeri 1), 3) e 4) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in vista dell'adozione di adeguati provvedimenti di pianificazione paesistica, i competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, individuano con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone sopra indicate, nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e ai sensi del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 ed, inoltre, in altre zone d'interesse paesistico le aree in cui sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori.

Gli organi suddetti trasmettono gli elenchi entro i successivi trenta giorni al Ministro per i beni culturali e ambientali che, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, approva gli elenchi stessi.

La notificazione del decreto avverrà secondo le formalità previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dal regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Roma, addì 21 settembre 1984

p. Il Ministro: GALASSO

(4983)

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 luglio 1984.

**Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° giugno 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi.**

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 210044/66-AU-65 del 21 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1984, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 290, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° giugno 1984, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 21 maggio 1984, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 210044 del 21 maggio 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° giugno 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 1.500 miliardi, ammonta a nominali lire 1.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1984  
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 48

(4944)

DECRETO 23 luglio 1984.

**Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° giugno 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 6.500 miliardi.**

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 210045/66-AU-66 del 21 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1984, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 291, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° giugno 1984, fino all'importo massimo di lire 6.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 21 maggio 1984, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 210045 del 21 maggio 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° giugno 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 6.500 miliardi, ammonta a nominali lire 6.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1984  
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 49

(4945)

DECRETO 20 settembre 1984.

**Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1984.**

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 8.000 miliardi, della durata di sette anni;